

GL 0DUWHG u PDU]R

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri</b>				
38	Italia Oggi	30/03/2021	<i>UN PREMIO PER LE LAUREE IN INGEGNERIA AL FEMMINILE</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
6	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>ANAC: CODICE APPALTI SEMPLIFICATO NEL RECOVERY, MA RESTI ANCHE DOPO (M.Salerno)</i>	4
33	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>ABUSI SU PARTI COMUNI, IN EMILIA SI CONSIDERA SOLO L'AREA DEI LAVORI (L.Rollino)</i>	6
33	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>ENEA: SI PUO' ASSEVERARE SOLO TRAMITE IL PORTALE</i>	8
<b>Rubrica Imprese</b>				
31	Italia Oggi	30/03/2021	<i>NO NOTAIO? STARTUP ALLA DERIVA (L.Chiarello)</i>	9
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
29	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PENALIZZATI SUL FONDO PERDUTO (A.Dili)</i>	10
<b>Rubrica Economia</b>				
29	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>START UP INNOVATIVE, PER L'AVVIO TORNA LA FIRMA DEL NOTAIO (A.Galimberti)</i>	12
1	Italia Oggi	30/03/2021	<i>LA NUOVA CASSA IN DEROGA PARTE SENZA ACCAVALLAMENTI (D.Cirioli)</i>	13
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
37	Italia Oggi	30/03/2021	<i>CASSA DOTTORI RINVIA I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI (S.D'aleggio)</i>	14
38	Italia Oggi	30/03/2021	<i>AVVOCATI, PROTESTA CONTRO L'ANM (M.Damiani)</i>	15
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
45	Italia Oggi	30/03/2021	<i>ITS, PONTE TRA SCUOLA E LAVORO (S.Miglio)</i>	16
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Italia Oggi	30/03/2021	<i>FONDO PERDUTO, DOMANDE AL VIA (C.Bartelli)</i>	17
39	Italia Oggi	30/03/2021	<i>SOSTEGNI, PROFESSIONI DELUSE (F.Rossi)</i>	18
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Italia Oggi	30/03/2021	<i>SUPERBONUS, LIBERTA' DI CESSIONE, SCONTO O DETRAZIONE (F.Poggiani)</i>	19
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
12	Il Sole 24 Ore	30/03/2021	<i>FORMAZIONE E COMPETENZE PER UNA NUOVA PA (G.Dominici)</i>	20

## *Un premio per le lauree in ingegneria al femminile*

Un premio di 1.000 euro e la pubblicazione sulla rivista di categoria per le lauree più brillanti a favore delle giovani che stanno terminando i loro studi in materie ingegneristiche. E' la nuova iniziativa lanciata dal Consiglio nazionale ingegneri, che "ha bandito un premio di laurea in favore di neolaureate che abbiano prodotto, nel corso dell'anno accademico 2019-20, brillanti tesi di laurea in Ingegneria, su argomenti individuati anno per anno dallo stesso Cni", come si legge nella nota diffusa ieri dal Consiglio nazionale.

Il premio "ha lo scopo di valorizzazione la figura della donna in ambito tecnico ed intende premiare le migliori tesi scelte tra tutti i corsi di laurea previsti dall'ordinamento ingegneristico", si legge ancora nella nota.

Secondo quanto riportato dal Cni, l'iniziativa rientra nell'obiettivo n.5 della parità di genere dell'agenda Onu 2030 e fa inoltre parte del progetto del Cni "Ingenio al femminile. Storie di donne che lasciano il segno", ideato dalla consigliera Ania Lopez.

Al termine del processo di valutazione, saranno premiate le tre tesi di laurea che avranno ottenuto il punteggio più alto. Il premio consisterà in una somma in denaro una tantum di 1.000 euro per la prima classificata, 500 euro per la seconda classificata e 250 euro per la terza classificata. Alle vincitrici sarà richiesta una copia della tesi completa, al fine di inserirla nel patrimonio librario della Biblioteca del Consiglio nazionale ingegneri. I migliori abstract delle tesi di laurea saranno pubblicati nella rivista del Cni in funzione del tema editoriale scelto di volta in volta dal comitato di redazione.

"Secondo gli ultimi dati disponibili", afferma Armando Zambrano, presidente Cni, "il recente incremento degli iscritti all'albo degli ingegneri è in gran parte determinato dalla costante e robusta crescita delle donne ingegnere. Segno che la componente femminile sta diventando sempre più importante per il mondo dell'ingegneria. Il Cni ha sempre avuto grande attenzione per la componente femminile, come dimostra la storica iniziativa di "Ingenio al femminile". Ci fa particolare piacere, quindi, lanciare ora il "premio tesi di laurea": è la prima volta che un Consiglio nazionale promuove un bando per neolaureate".

PROFESSIONI

**Avvocati, protesta contro l'Ann**  
 No alla sospensione per le nuove priorità sui servizi

**LE NOVITÀ NEL MONDO DELLO SPORT**

**La riforma dello sport**

IN FOLGOLA SON

159329

# Anac: codice appalti semplificato nel Recovery, ma resti anche dopo

**Investimenti.** Le proposte dell'Anticorruzione sulle semplificazioni: più digitale con il potenziamento della Banca dati unica per gli appalti, il fascicolo virtuale delle imprese e il portale unico della trasparenza

**Mauro Salerno**

Non c'è bisogno di azzerare la normativa sugli appalti per accelerare la spesa collegata agli investimenti del Recovery plan. Anzi l'occasione potrebbe essere colta per intervenire in modo chirurgico, ma strutturale, sull'impianto normativo che finora ha fatto flop nonostante i tentativi di semplificazione introdotti a cadenza quasi annuale. Il modello di intervento dell'Autorità Anticorruzione, esposto dal presidente Giuseppe Busia, dopo l'iniziativa-choc dell'Antitrust che ha proposto al Governo di sospendere il codice appalti, trova conferma nel pacchetto di misure che l'Anac ha portato al tavolo interministeriale in cui si discutono le proposte da inserire nel decreto legge sulle semplificazioni che accompagneranno il Piano nazionale di resilienza e resistenza (Pnrr), disegnando una corsia preferenziale per gli investimenti.

Il messaggio di fondo è semplificare tutto il possibile, ma con un'ottica di lungo periodo, non legata soltanto all'emergenza. E soprattutto innovare le vecchie procedure di gara con una poderosa iniezione di innovazione digitale. A partire dal po-

tenziamento della Banca dati unica per gli appalti, continuando per il fascicolo virtuale delle imprese per finire con il portale unico della trasparenza: il cuore delle proposte avanzate dall'Anac. «Chi vuole sospendere il codice degli appalti con la scusa della giungla normativa non può volere il deserto normativo - sottolinea Busia -. Al contrario, certezza e stabilità delle regole sono indispensabili proprio per evitare il "blocco della firma"». Busia propone di «eliminare dal Codice alcuni vincoli non richiesti dalle direttive europee, ma non ha senso parlare di sospensione del Codice, che è fra l'altro il principale strumento per assicurare la concorrenza nei contratti pubblici. In molti casi - spiega -, si tratta invece di dare attuazione alle sue disposizioni più innovative, finora rimaste sulla carta». La priorità è la digitalizzazione delle procedure, con la Banca dati unica per gli appalti (rilanciata anche dalla viceministra all'Economia Laura Castelli), ma c'è spazio anche per una serie di interventi di dettaglio che vanno incontro anche alle richieste europee. Tra questi l'eliminazione del tetto unico sui subappalti, la semplificazione definitiva dei piccoli e piccolissimi affida-

menti, l'aumento al 40% dell'anticipazione del prezzo alle imprese, l'abrogazione dell'albo dei commissari di gara, l'apertura delle offerte prima della verifica dei requisiti dei concorrenti, l'alleggerimento delle garanzie, la sistemazione definitiva dei criteri di aggiudicazione, il portale unico della trasparenza per ridurre gli adempimenti delle Pa.

Tra le soluzioni proposte vanno citate anche misure stabili per individuare in maniera rapida e certa le offerte incongrue, l'istituzionalizzazione di livelli di progettazione semplificati (già previsti dal Dl semplificazioni fino al 31 dicembre 2021) per gli interventi di manutenzione, il chiarimento sulle clausole sociali da applicare solo in maniera compatibile all'organizzazione d'impresa, la previsione di misure di trasparenza anche per gli appalti gestiti dai commissari straordinari.

A completare il pacchetto anche una serie di misure di semplificazione per combattere e risolvere le situazioni di conflitto di interessi nei piccoli comuni a corto di dipendenti e di "commisariamento" degli appalti in caso di episodi di corruzione nei lavori pubblici e negli appalti del Servizio sanitario nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Eliminazione del tetto unico sui subappalti e semplificazione definitiva dei piccoli e piccolissimi affidamenti**



## Primo Piano

### Politica economica

# +70mila posti

#### IL SETTORE INDUSTRIALE


L'industria, nel suo insieme, sta resistendo: +70mila posti di lavoro a fine febbraio rispetto a un anno prima



#### GIUSEPPE BUSIA (ANAC)

«Certeza e stabilità delle regole sono indispensabili proprio per evitare il "blocco della firma"», ha detto il presidente dell'Anticorruzione (Anac)

IMAGOECONOMICA



#### Appalti.

Il messaggio dell'Anticorruzione è semplificare tutto il possibile, ma con un'ottica di lungo periodo, non legata soltanto all'emergenza

# Abusi su parti comuni, in Emilia si considera solo l'area dei lavori

**OLTRE LA REGIONE**  
**La semplificazione meriterebbe almeno un pronunciamento a livello nazionale da parte delle Entrate**

**Esempio virtuoso.** La «conformità edilizia», secondo una legge regionale, va verificata solo sulle porzioni di edificio interessate dagli interventi

Pagina a cura di  
**Luca Rollino**

**U**na delle principali criticità che stanno rallentando la partenza dei cantieri del superbonus è rappresentato dallo stato dell'immobile oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con i titoli abilitativi che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive modifiche.

## Parti comuni sì ma quali?

Il comma 13-ter del Dl 34/2020 ha previsto che, per semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi 110%, le asseverazioni dei tecnici abilitati siano riferiti alle parti comuni degli edifici. Non si tratta però, delle sole parti comuni oggetto dell'intervento, ma di tutte le parti comuni degli edifici condominiali e plurifamiliari su cui realizzare un cantiere.

In presenza di immobili realizzati quando non era obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, o qualora sia noto il titolo abilitativo ma non se ne abbia più copia, si può poi ricorrere a ogni altra documentazione in grado di testimo-

niare quale fosse lo stato autorizzato del fabbricato oggetto di intervento. Come previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr 380/2001, in caso di carenza documentale, lo stato legittimo può essere dedotto dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza), e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio.

## Pragmatismo


Una potenziale semplificazione normativa arriva dall'Emilia Romagna, dove con la legge regionale 7/2020 si è limitato l'ambito di verifica dello stato legittimo del fabbricato alle sole parti comuni oggetto di intervento. Infatti, si prevede che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 siano riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dalle lavorazioni, «rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici».

Sempre in Emilia-Romagna si deve invece registrare una importante presa di posizione della Direzione Re-

gionale Entrate che, in risposta ad un interpello, ha accolto la tesi dell'istante che proponeva di considerare gli infissi parte della facciata, bene comune del condominio. La conseguenza di tale intendimento, avvalorata dalla Dre Emilia-Romagna, è che la sostituzione dei serramenti, intervento trainato su parte privata, non richiede la verifica di conformità edilizio-urbanistica delle unità immobiliari su cui si interviene, ma si rimane il tutto alla verifica sulle parti comuni come previsto dal comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020.

Il combinato disposto di legge regionale e posizione della Dre consentirebbe (in Emilia Romagna) ai tecnici abilitati di verificare la sola conformità della facciata di un condominio, prima di procedere ad un intervento di «cappottatura» con contestuale sostituzione degli infissi, tralasciando le ulteriori verifiche sulle restanti parti comuni e, soprattutto, sulle parti interne delle unità private. Si tratta chiaramente di una semplificazione che non può essere estesa al caso delle detrazioni con aliquota ordinaria e, soprattutto per il contenuto dell'interpello, meriterebbe almeno un pronunciamento a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Norme & Tributi


## Il superbonus del 100% #53

**QdC**

**QUOTIDIANO CONDOMINIO**  
**Il percorso del superbonus**  
Il ruolo dei professionisti nelle varie fasi  
di **Matilde Fiammelli**  
[quotidianocondominio.ilsole24ore.com](http://quotidianocondominio.ilsole24ore.com)



**L'APPUNTAMENTO**  
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus



**SERRAMENTI**  
**Per la Dre il cambio dei serramenti su parti private richiede la verifica di conformità solo sulle parti comuni**

# Enea: si può asseverare solo tramite il portale

## I prezzari

Con una nota di chiarimento, l'Enea prova a mettere ordine in materia di asseverazioni e prezzi congrui delle lavorazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di fruire di ecobonus e superecobonus. Il decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, in vigore da ottobre 2020, fornisce indicazioni sull'oggetto delle asseverazioni, ma non distingue in modo preciso tra asseverazioni per 110% e asseverazioni per aliquote ordinarie.

L'Enea chiarisce innanzitutto che l'asseverazione per il superecobonus deve essere trasmessa tramite il portale dedicato, sempre accompagnata dal computo metrico che deve essere redatto facendo riferimento ai valori riportati nei prezzari regionali, relativi al territorio in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla Dei. Nel caso in cui tali prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. Solo in questo ipotesi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I del decreto requisiti.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione, e quindi deve essere anch'essa trasmessa tramite portale.

### La dichiarazione del fornitore

Importante: l'asseverazione del tecnico abilitato, in caso di 110% non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. Viceversa, nel caso di aliquota ordinaria, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore, nel caso in cui l'intervento sia su parti specifiche dell'edificio (come la sostituzione dei serramenti o del generatore di calore). In tali casi però, la congruità dovrà essere garantita rispetto ai valori riportati nell'Allegato I e non saranno possibili ulteriori riferimenti economici.


La soluzione più generale nel caso di aliquote ordinarie prevede il ricorso all'asseverazione del tecnico abilitato, che per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 riguarda solo i requisiti tecnici, mentre per quelli iniziati dopo riguarda tanto i requisiti tecnici quanto la congruità delle spese. I riferimenti per garantire tale congruità sono rappresentati dagli stessi prezzari previsti per il 110%, ed espressamente indicati al Paragrafo 13 del Decreto requisiti.

In caso di Ecobonus "semplice", il computo metrico non deve essere trasmesso tramite portale, ma deve essere conservato a cura del soggetto beneficiario in caso di controlli. Qualora dal computo metrico (sia per l'eco che per il superecobonus) emerga che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi previsti, la detrazione è applicata nei limiti massimi e la restante spesa non può essere ulteriormente agevolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'asseverazione del tecnico abilitato non è sostituibile per il 110% con fornitore o installatore**





*Il Consiglio di stato boccia il decreto che ne consente la costituzione senza atto pubblico*

# No notaio? Startup alla deriva

## Solo verifiche formali in Cdc sulle nuove srl innovative

**DI LUIGI CHIARELLO**

**L**a startup innovativa costituita senza notaio è di fatto «fuori controllo». Il curatore presso il Registro imprese conduce, infatti, solo verifiche formali all'atto della costituzione di queste srl in Camera di commercio. E questo in coerenza col dettato normativo, poiché è il dpr 581/1995 a limitare il raggio d'azione del Registro, imponendogli di svolgere «unicamente controlli formali». Tutto ciò, però, finisce per rendere illegittimo il decreto ministeriale del 17/2/2016, che consente la costituzione di startup innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto con le disposizioni Ue. A sancirlo è una sentenza del Consiglio di stato (sezione sesta), datata 4 marzo 2021 e pubblicata ieri. La vicenda era partita da un ricorso al Tar Lazio del Consiglio nazionale del notariato, che il 4/5/2016 chiese l'annullamento del suddetto decreto MiSe. Poi, il Notariato

impugnò anche la circolare attuativa, recante «l'approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative».

**Tornando alla pronuncia del Cds**, i giudici hanno bocciato il dm in tre parti. E cioè:

- nella parte recante le modalità di redazione degli atti costitutivi delle startup;

- nella parte in cui viene stabilito che «l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti solo in modalità informatica»;

- infine, nella parte in cui vengono ampliati i poteri di controllo del registro imprese, prevedendo che quest'ultimo verifichi «la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale», oltre che «la riferibilità astratta del contratto (ex art. 25 del dl 179/2012, modificato dall'art. 4, comma 10 bis, del dl 3/2015).

La conseguenza di ciò, rileva il Notariato in una nota, è che l'assenza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Cdc finisce per porre «in contrasto» il decreto italiano «con quanto richiesto obbli-

gatoriamente dalla normativa europea. E cioè con le direttive 101/2009 e 1132/2017, che dispongono che l'atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche debbano rivestire «la forma di atto pubblico» (...) «in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario».

**Vi sono poi ulteriori censure** del dm, già rilevate in sede di primo giudizio presso il Tar Lazio (sentenza 2 ottobre 2017 n. 10004) e condivise da palazzo Spada, che attengono «alla corretta implementazione della normativa antiriciclaggio e agli obblighi fiscali relativi alla registrazione degli atti». Queste lacune, però, non coinvolgono attribuzioni dei notai, chiosa palazzo Spada, ma richiedono, semmai, «l'introduzione di nuovi obblighi a carico degli enti camerali».

A fronte della pronuncia del Cds, il Notariato ha rimarcato di non essere contrario al modello startup innovativa, ma ha posto l'accento «sull'importanza

del controllo di legalità preventivo in ambito societario» per «mantenere l'affidabilità dei pubblici registri e non consentire a organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari» non adeguatamente sorvegliati.

**La sentenza ribadisce** che «la dottrina è concorde nel riconoscere che, al Conservatore sia consentito un controllo meramente formale». Di conseguenza, «l'atto impugnato ha illegittimamente ampliato l'ambito dei controlli del Registro imprese, senza un'adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione». E «in assenza di essa l'iscrizione alla sezione ordinaria» può «permanere solo se la società possiede i requisiti di forma e sostanza di una comune srl». In altri termini, solo se è costituita «con atto pubblico».

© Riproduzione riservata

























